

Giovedì 9 settembre 2010

6. ribadisce il suo appello alla cessazione dello stato di emergenza in Siria, posto in essere più di quaranta anni fa;
7. ritiene che la prospettiva di firmare l'accordo di associazione costituisca un'opportunità importante offerta per far fronte alle attuali violazioni dei diritti umani e per rafforzare il processo di riforma in Siria; invita il Consiglio e la Commissione ad utilizzare pienamente questa leva di cruciale importanza adottando un piano d'azione bilaterale per i diritti umani e la democrazia che indichi chiaramente i miglioramenti relativi ai diritti umani che si attendono dalle autorità siriane;
8. sottolinea che, conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe essere pienamente informato in tutte le fasi dei negoziati degli accordi internazionali; esorta pertanto la Commissione a comunicare al Parlamento lo stato delle discussioni con le autorità siriane relative sulla firma del trattato di associazione;
9. accoglie con favore il proseguimento del dialogo tra l'Unione europea e la Siria e auspica che gli sforzi attualmente profusi portino a miglioramenti non solo per quanto riguarda la situazione economica e sociale in Siria, come già sta avvenendo, ma anche per quanto riguarda la situazione politica e dei diritti umani;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza nonché al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.

Mancanza di un processo trasparente per l'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) e il suo contenuto potenzialmente discutibile

P7_TA(2010)0317

Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sulla mancanza di un processo trasparente per l'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) e il suo contenuto potenzialmente discutibile

(2011/C 308 E/17)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 123 del suo regolamento,

- A. considerando i negoziati in corso per l'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA),
 - B. considerando che il ruolo di codecisione del Parlamento in questioni commerciali e il suo accesso ai documenti negoziali sono garantiti dal trattato di Lisbona,
1. è del parere che l'accordo proposto non dovrebbe imporre indirettamente l'armonizzazione a livello europeo dei diritti d'autore, dei brevetti o dei marchi commerciali e che dovrebbe essere rispettato il principio di sussidiarietà;
 2. dichiara che la Commissione dovrebbe rendere immediatamente disponibili al pubblico tutti i documenti relativi ai negoziati in corso;
 3. ritiene che l'accordo proposto non dovrebbe imporre limitazioni al procedimento giudiziario dovuto né attenuare diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto alla vita privata;
 4. sottolinea che rischi economici e per l'innovazione debbano essere valutati prima dell'introduzione di sanzioni penali ove siano già in vigore sanzioni civili;

Giovedì 9 settembre 2010

5. ritiene che i fornitori di servizi internet non dovrebbero essere ritenuti responsabili per i dati trasmessi o ospitati tramite i loro servizi nella misura in cui si renderebbe necessaria una sorveglianza o un filtraggio preventivi di tali dati;
6. evidenzia che qualsiasi misura tesa a rafforzare i poteri di indagini transfrontaliere e di sequestro di merci non dovrebbe compromettere l'accesso globale a medicinali legali, economici e sicuri;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari ⁽¹⁾, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 9 settembre 2010 (P7_PV(2010)09-09(ANN1)).

Istituzione di un Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne

P7_TA(2010)0318

Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sull'istituzione di un Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne

(2011/C 308 E/18)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 123 del suo regolamento,

- A. considerando che l'espressione «violenza contro le donne» indica ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le semplici minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata,
 - B. considerando che la violenza contro le donne rappresenta un notevole ostacolo per la parità fra donne e uomini e che essa è una delle più diffuse violazioni dei diritti umani, senza distinzioni geografiche, economiche, culturali o sociali,
 - C. considerando che essa costituisce un problema critico nell'Unione, dove tra il 20 e il 25 % delle donne subisce violenze fisiche durante la vita adulta e più del 10 % è vittima di violenze sessuali,
 - D. considerando che il Parlamento ha chiesto più volte l'istituzione di un anno europeo della lotta alla violenza contro le donne, in particolare in occasione dell'approvazione della risoluzione sulla parità tra donne e uomini nel 2009,
1. sottolinea l'importanza di combattere la violenza contro le donne al fine di raggiungere la parità fra donne e uomini;
 2. chiede alla Commissione di istituire, entro i prossimi cinque anni, un Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari ⁽¹⁾, alla Commissione.

⁽¹⁾ L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 9 settembre 2010 (P7_PV(2010)09-09(ANN2)).